

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

**Linee guida per la gestione del
registro regionale delle
organizzazioni di volontariato**

2016

Introduzione

A seguito della recente approvazione della L.R. 1 marzo 2016, n. 21 che ha apportato modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 28, recante “*Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato*”, la Giunta regionale ritiene di dover adottare delle “**Linee guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato**” al fine di fornire indirizzi operativi agli enti coinvolti a vario titolo nell’esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Il presente documento, in considerazione delle nuove disposizioni normative introdotte in relazione alle competenze degli enti locali, si pone l’obiettivo di definire, nel pieno rispetto dell’autonomia degli enti medesimi, criteri organizzativi, indirizzi operativi e suggerimenti gestionali che contribuiscano a garantire, all’interno del territorio regionale, uniformità ed omogeneità nell’esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale in un’ottica di continuità amministrativa rispetto alla gestione precedente all’approvazione della L.R. 21/2016, con particolare riferimento alle procedure relative all’iscrizione, cancellazione e revisione delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Le nuove disposizioni normative sono state approvate in conseguenza del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” (cd. “Legge Delrio”).

Per quanto rileva ai fini del contenuto delle presenti Linee guida, si sottolinea che sono state esaminate soprattutto le novità introdotte in relazione al registro regionale delle organizzazioni e alla Consulta regionale (artt. 4 e 7 della L.R. 28/1993).

Occorre altresì evidenziare che il nuovo testo della L.R. 28/1993, come modificato a seguito della citata L.R. 21/2016, presenta, tuttavia, proprio agli artt. 4 e 7, alcuni refusi derivanti da meri errori materiali commessi in fase di *drafting* legislativo che potrebbero generare disfunzioni in fase di applicazione della legge e che, pertanto, rendono necessario, nel breve periodo, un nuovo intervento normativo di carattere correttivo da parte della Regione Toscana.

Per quanto attiene all'art. 4 (*Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato*) della L.R. 28/1993, le principali novità introdotte riguardano:

- il comma 1, dove si prevede che la tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato venga effettuata dai **comuni capoluogo di provincia** (tale dizione comprende anche la Città Metropolitana di Firenze);
- il comma 2, dove si prevede che la domanda di iscrizione al registro regionale venga presentata al comune capoluogo della provincia tramite il **comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione di volontariato**;
- il comma 2-bis, dove si prevede che la trasmissione della domanda di iscrizione (unitamente alla correlata documentazione) venga effettuata, per via telematica, nei confronti del comune capoluogo, da parte del comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione di volontariato **entro tre giorni** dalla presentazione;
- il comma 3, dove si prevede che il comune capoluogo di provincia, **entro novanta giorni dal ricevimento della domanda**, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotti l'atto per l'iscrizione dell'organizzazione richiedente nella sezione provinciale del registro regionale ovvero, in caso non sussistano i requisiti, adotti l'atto motivato di diniego all'iscrizione medesima.

Per quanto attiene all'art. 7 (*Consulta regionale*) della L.R. 28/1993, per quanto rileva ai fini delle presenti Linee guida, si evidenzia che le principali novità introdotte riguardano il comma 4, dove – alla lettera b) – si prevede che due membri (uno effettivo e uno supplente) della consulta regionale siano designati dalle **consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia** e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali, purchè iscritte al registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

In questo contesto, particolare rilievo assume anche il nuovo comma 1 dell'art. 6 (*Consulte comunali delle organizzazioni di volontariato*) della L.R. 28/1993 il quale stabilisce che le Consulte istituite presso i Comuni ai sensi dei rispettivi statuti sono disciplinate da appositi **regolamenti**.

Premesso quanto sopra, con le presenti Linee guida si intende fornire, anche alla luce delle novità recentemente introdotte nell'ambito della normativa regionale di settore, indirizzi operativi agli enti locali (e ai loro uffici competenti in materia) coinvolti a vario titolo nell'esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, in relazione:

A) all'iscrizione al registro regionale, con particolare riferimento a

1. scopo e alle conseguenze dell'iscrizione
2. requisiti per l'iscrizione
3. procedura d'iscrizione

B) alla revisione periodica del registro, con particolare riferimento a

1. finalità della revisione
2. la procedura di revisione

C) alla cancellazione dal registro, con particolare riferimento a

1. condizioni ed effetti della cancellazione
2. il provvedimento di cancellazione

Si precisa infine che, nell'elaborazione del presente documento, si è tenuto conto, ai fini della definizione degli indirizzi concernenti le modalità di gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, anche delle “**Linee Guida gestione dei registri del volontariato**”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 27 gennaio 2010 e reperibili al link <http://www.regioni.it/sociale/2010/02/01/volontariato-linee-guida-per-registri-32980/> e sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/normat-11>).

Indirizzi generali

In via preliminare, si ritiene di dover fornire con le presenti Linee Guida **indirizzi di carattere generale** in relazione alla disciplina:

- A. del procedimento di iscrizione al registro;
- B. della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

A. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Per quanto attiene al procedimento di iscrizione al registro, il novellato art. 4 della L.R. 28/1993 attribuisce specifiche competenze:

- ai **comuni capoluogo di provincia** (tale dizione comprende anche la Città Metropolitana di Firenze), titolari della funzione concernente la tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- ai **comuni nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione che presenta la domanda d'iscrizione**, per il cui tramite la domanda d'iscrizione medesima (unitamente alla prescritta documentazione) viene presentata al comune capoluogo di provincia;
- alla **Regione Toscana**, che annualmente, entro il 30 novembre, pubblica sul proprio bollettino ufficiale (BURT) il registro delle organizzazioni di volontariato iscritte, alla data del 30 settembre, nelle sezioni provinciali e nella sezione separata. Nella sezione separata sono iscritte *ex lege*:
 - I. le associazioni o federazioni rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro stesso ed operanti in almeno 2 comuni della Regione;
 - II. le associazioni o federazioni regionali o nazionali, aventi sede in Toscana, che rappresentano organizzazioni che operano in almeno 6 province. Tali soggetti esprimono rappresentanti nella Consulta regionale del volontariato.

Il procedimento delineato nel testo di legge prevede inoltre che il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione trasmette la domanda e la correlata documentazione al comune capoluogo di provincia per via telematica entro 3 giorni dalla presentazione. Il comune capoluogo di provincia, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta l'atto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale; nel caso

non sussistano i requisiti per l'iscrizione, entro lo stesso termine di 90 giorni, adotta l'atto motivato di diniego. Entro 30 giorni dalla loro adozione, i provvedimenti concernenti l'iscrizione adottati dal comune capoluogo di provincia sono comunicati all'organizzazione richiedente, al Sindaco del comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della Giunta regionale.

Nel corso della fase istruttoria di valutazione della domanda di iscrizione, il comune capoluogo di provincia può procedere all'eventuale acquisizione di ulteriori documenti o di documenti integrativi rispetto a quelli già presentati in fase di presentazione della domanda con sospensione dei termini previsti (90 giorni) per la conclusione del procedimento.

Sempre nel corso della fase istruttoria, il comune capoluogo di provincia acquisisce il **parere** del comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione in ordine alla domanda di iscrizione presentata. Si ritiene che, trattandosi di un parere obbligatorio (sia pure non vincolante) e in un'ottica di semplificazione e celerità del procedimento, il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione istante debba procedere d'ufficio a trasmettere il proprio parere, senza la necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte del comune capoluogo di provincia. La legge non precisa entro quale termine il suddetto comune deve trasmettere al comune capoluogo il proprio parere. **Al riguardo si ritiene che, in assenza di una espressa disposizione della normativa regionale, debba essere applicato il termine di 30 giorni ordinariamente previsto dalla L. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi.**

Si ritiene, quindi, che, qualora siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza che il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione istante abbia fornito il parere, il comune capoluogo di provincia può procedere indipendentemente dall'acquisizione del suddetto parere.

Il procedimento amministrativo per l'iscrizione nel registro risulta, pertanto, già compiutamente definito e disciplinato in tutte le sue fasi nell'ambito del rinnovato art. 4 della L.R. 28/1993. Nessuna previsione della legge regionale richiede altresì l'adozione di appositi atti regolamentari di natura attuativa da parte degli enti coinvolti a vario titolo nell'esercizio della funzione di tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale. **Si ritiene, pertanto, che non sia necessaria l'approvazione da parte dei suddetti enti di specifici regolamenti per la disciplina del procedimento di iscrizione nel registro regionale del volontariato.** Infatti, ai fini di un'efficace gestione del procedimento amministrativo di iscrizione delle organizzazioni di volontariato nelle sezioni provinciali del registro regionale, i comuni, in continuità con la prassi operativa precedentemente applicata dalle province, possono limitarsi ad attenersi alle disposizioni legislative di

carattere nazionale e regionale in materia nonché agli indirizzi contenuti nelle presenti Linee guida e forniti quale ausilio per la gestione del registro stesso.

Qualora, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia, alcuni enti ritengano di dover procedere comunque all'emanazione di atti regolamentari per la disciplina della materia, si suggerisce ai comuni capoluogo - al fine di garantire uniformità ed omogeneità nell'esercizio della funzione di tenuta del registro nel proprio territorio di riferimento nonché al fine di evitare eventuali contenziosi derivanti da un'applicazione difforme della normativa regionale all'interno dello stesso territorio provinciale – di farsi promotori della redazione di un "modello unico" di testo regolamentare che sia il più possibile condiviso dai comuni del territorio provinciale. A tal fine, si suggerisce di verificare la possibilità che il suddetto testo, prima di essere sottoposto all'esame dei Consigli comunali, venga approvato in via preliminare nell'ambito della conferenza dei sindaci prevista dalla normativa regionale per una programmazione sanitaria e sociale integrata.

B. CONSULTA REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Per quanto attiene alla Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato, i novellati artt. 6 e 7 della L.R. 28/1993 prevedono fra l'altro:

- che le consulte comunali istituite presso i comuni sono disciplinate da **appositi regolamenti**;
- che la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato è composta:
 - da 2 membri, uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all'art. 4, comma 9 della stessa L.R. 28/1993 (in realtà, nel testo di legge, si fa riferimento all'art. 4, comma 8 ma trattasi di un evidente refuso che sarà oggetto di un prossimo intervento normativo correttivo, *ndr*);
 - da 2 membri, uno effettivo ed uno supplente, designati dalle **consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia** e scelti tra rappresentanti di organizzazioni non aderenti ad associazioni o federazioni regionali di cui all'art. 4, comma 9, (in realtà, nel testo di legge, si fa riferimento all'art. 4, comma 8 ma trattasi di un evidente refuso che sarà oggetto di un prossimo intervento normativo correttivo, *ndr*) purchè iscritte nel registro regionale, con le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

A differenza di quanto sopra riportato in relazione al procedimento amministrativo per l'iscrizione nel registro, la L.R. 28/1993 **prevede espressamente l'adozione da parte dei comuni di appositi regolamenti** per la disciplina delle consulte comunali delle organizzazioni di volontariato. Prevede inoltre che 2 membri della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato siano designati dalle consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia **con modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.**

Si ritiene, pertanto, che, a seguito delle recenti modifiche alla L.R. 28/1993, sia necessaria l'approvazione in tempi celeri da parte dei comuni capoluogo di specifici regolamenti per la disciplina delle proprie consulte del volontariato la cui istituzione si rende peraltro necessaria al fine procedere alla soprarichiamata designazione di membri in seno alla Consulta regionale.

Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza a tutte le organizzazioni di volontariato del territorio provinciale in seno alla consulte del volontariato dei comuni capoluogo, si raccomanda ai comuni capoluogo medesimi di stabilire, negli emanandi regolamenti, che le medesime consulte siano composte non solo da rappresentanti di organizzazioni operanti nell'ambito del territorio del comune capoluogo **ma anche da rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nelle sezioni provinciali di riferimento del registro regionale, che operano nell'ambito dei territori dei comuni dell'area provinciale.**

L'iscrizione al registro regionale

1. Scopo e conseguenze dell'iscrizione

L'iscrizione al registro regionale si configura come un *diritto soggettivo* di ogni organizzazione di volontariato in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale e regionale e che presenti formale e completa richiesta in tal senso. L'attività dell'amministrazione pubblica è pertanto "*assolutamente vincolata alla verifica dei requisiti di legge, senza alcun margine di discrezionalità*" (TAR Sicilia, sez. Catania, sez. III, 23.4.2003, n. 693; TAR Lombardia, 1.12.1998, n. 2793).

L'iscrizione a detto registro *non è un obbligo* per le organizzazioni di volontariato ma *un mero onere*, cioè un adempimento previsto dalla legislazione statale e regionale, necessario per godere di determinati vantaggi.

Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro, infatti, possono :

- beneficiare di agevolazioni fiscali (L. 266/91, art. 6, 2 c.);
- accedere a contributi pubblici (L. 266/91, art. 6, 2 c.);
- stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, ed altri enti pubblici (L. 266/91, art. 6, 2 c.);
- elaborare progetti sperimentali da sottoporre all'approvazione per eventuale finanziamento al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (L. 266/91, art. 12, lett. d);
- conferire flessibilità dell'orario di lavoro dei propri aderenti (L. 266/91, art. 17);
- essere rappresentate da alcuni membri nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (L. 266/91, art. 15 e D.M. 8/10/97);
- contribuire a designare i membri della Consulta regionale del volontariato (L.R. 28/93, art. 7, 4 c.);
- godere, nell'ambito delle convenzioni con le pubbliche amministrazioni, di una quota di rimborso riservata alla formazione e all'aggiornamento dei volontari (L.R. 28/93, art. 8, 3 c.);
- accedere gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta Regionale (L.R. 28/93, art. 9);
- acquisire di diritto la denominazione fiscale di ONLUS (d. lgs. 460/97, art. 10, 8 c.) nel caso in cui vengano svolte esclusivamente attività

economiche produttive marginali così come indicate nel DM 95/95 ai sensi dell'art 30 della L. 2/2009.

Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro, tuttavia, devono:

- conservare la documentazione relativa alle risorse economiche, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti (L. 266/91, art. 6, 7 c.);
- provvedere alla tenuta dei libri contabili, essendo obbligate all'esibizione dei bilanci annuali (L.R. 28/93, art. 4, 2 c., lett. d; art. 14);
- adempiere all'invio della documentazione prevista in sede di revisione del registro regionale (L.R. 28/93, art. 14).

2. Requisiti per l'iscrizione

In attuazione della L. 266/91 e della L.R. 28/93 e successive modificazioni, nel registro regionale possono essere iscritte le organizzazioni che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

- A. natura di organismo liberamente costituito;
- B. svolgimento di attività di volontariato;
- C. utilizzo in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei propri aderenti;
- D. dai cui atti costitutivi o statuti risulti:
 - l'assenza della fini di lucro
 - la democraticità della struttura
 - l'elettività e la gratuità delle cariche associative
 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
 - i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
 - gli obblighi ed i diritti degli aderenti
 - l'obbligo di formazione del bilancio e le sue modalità di approvazione da parte dell'assemblea degli aderenti
 - la sede dell'organizzazione
- E. aventi sede legale nel territorio regionale
- F. costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale.

A. La natura di organismo liberamente costituito e la forma giuridica

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della L. 266/91, è considerato organizzazione di volontariato ogni ente collettivo liberamente costituito a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, purché compatibile con lo scopo solidaristico suddetto.

Si può quindi trattare di :

- ❑ ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE con personalità giuridica ai sensi della normativa codicistica (artt. 14 ss. c.c.);
- ❑ ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ai sensi della normativa codicistica (artt. 36 ss. C.c.);
- ❑ FONDAZIONI A BASE ASSOCIATIVA cioè quelle fondazioni che, all'elemento patrimoniale, uniscono anche quello personale ed associativo, garantito dalla presenza di soci e dalla designazione da parte della base associativa degli organi esecutivi (c.d. fondazioni di partecipazione). Questo implica che, accanto all'organo amministrativo, ne sia solitamente previsto uno assembleare, con ciò realizzandosi una contaminazione fra le caratteristiche proprie del modello codicistico di fondazione e quelle tipiche di un'associazione;
- ❑ COMITATI che abbiano carattere tendenzialmente stabile e siano aperti a nuove adesioni;
- ❑ ARTICOLAZIONI AVENTI AUTONOMIA CONTABILE ED AMMINISTRATIVA delle associazioni di cui alla lett. a) o di cui alla lett. b), anche ove sprovviste di personalità giuridica.

Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale le organizzazioni di cui all'art. 13 della L. 266/91 che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo.

Sono iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale ed operanti in almeno 2 comuni della regione (L.R. 28/93, art. 4, 8 c.).

Le associazioni o federazioni regionali o nazionali, aventi sede in Toscana, che rappresentano organizzazioni che operano in almeno 6 province, esprimono rappresentanti nella Consulta regionale del volontariato (L.R. 28/93, art. 4, 9 c.).

Non possono essere iscritte al registro:

- ❑ LE SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI
- ❑ LE SOCIETÀ COOPERATIVE
- ❑ LE COOPERATIVE SOCIALI
- ❑ LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE
- ❑ LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
- ❑ I SOGGETTI AVENTI NATURA PUBBLICA.
- ❑ LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NON AVENTI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
- ❑ I PARTITI E I MOVIMENTI POLITICI

- LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- LE ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO
- LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

B. L'attività di volontariato

In base all'art. 2 della L. 266/91 e dell'art. 2 della L.R. 28/93, si intende per attività di volontariato quella prestata, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, in modo:

- PERSONALE : cioè di persona;
- SPONTANEO: cioè non in base ad un obbligo giuridico. Ne deriva che non possano essere considerati volontari coloro che svolgono attività gratuita ma non in base ad una scelta libera e spontanea;
- GRATUITO: con il solo rimborso delle spese sostenute;
- SENZA FINI DI LUCRO: senza percepire un utile anche in forma diretta;
- CON ESCLUSIVO FINE DI SOLIDARIETÀ: ovvero svolgendo *“azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione delle situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale”* (L.R. 28/93, art. 2, 2 c.), rivolte *“alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima”* (L.R. 28/93, art. 2, 3 c.).

Ne consegue che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto dal volontario con l'organizzazione (L. 266/91, art. 2, 3 c.)

Ne deriva inoltre che non possono essere iscritte nei registri le organizzazioni di auto-aiuto (o mutuo aiuto o *self help*) finalizzate al soddisfacimento esclusivo o prevalente di bisogni espressi dai propri aderenti. E' infatti stato giudicato legittimo il diniego di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato, di un'associazione a carattere mutualistico, avente lo scopo di erogare ai soci prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria (Cons. giust. Amm. Sic, sez. giurisdiz., 5/5/1997, n. 74).

Possono essere iscritte le organizzazioni che si prefiggono la salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a causa dell'importanza che tale finalità riveste per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. Possono anche essere iscritte le organizzazioni per tutela degli animali, qualora svolgano finalità di rilevante interesse sociale volto a promuovere il rapporto tra uomo-animale e per tutelare la salute pubblica.

C. Prevalenza delle prestazioni volontarie degli aderenti

Possono essere iscritte le organizzazioni che si avvalgono in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri volontari aderenti.

Entrambe le leggi, sia quella statale che quella regionale, non definiscono tuttavia espressamente come si deve giudicare la prevalenza dell'apporto delle prestazioni volontarie.

Per via interpretativa, essa può essere valutata sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari e al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite (di dipendenti o di prestatori d lavoro autonomo).

In particolare, le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività (L.R. 28/93, art. 3, 2 c.):

- per cui sia richiesta una specifica professionalità;
- per assicurare il regolare funzionamento dell'attività associativa, in caso di particolare esigenze dell'organizzazione.

Si ritiene, pertanto, che l'apporto esterno possa, di norma, concretizzarsi non tanto nello svolgimento del servizio (attività propria del volontario) quanto piuttosto nel curare gli aspetti tecnici e organizzativi affinché il servizio possa aver luogo.

Nei casi di rapporti retribuiti, la collaborazione può avere natura di lavoro dipendente, di collaborazione occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro temporaneo, lavoro autonomo, nonché delle nuove forme previste dalla vigente normativa sul lavoro: job sharing, collaborazione a progetto, tirocini formativi, etc.

D. Il contenuto essenziale degli atti costitutivi o dello statuto

Aspetti formali

L'organizzazione deve essere dotata di normativa formalizzata con accordo fra gli aderenti, nella forma dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Nel caso in cui, invece, l'ente si sia costituito senza atto costitutivo originario o tale atto non sia più reperibile, può essere richiesto il c.d. atto ricognitorio, ossia il verbale della seduta dell'assemblea dei soci dell'ente nella quale si è deliberata l'avvenuta costituzione dello stesso. Tale atto dovrà avere la stessa forma richiesta per l'atto costitutivo.

Per la costituzione di un'associazione non riconosciuta è sufficiente una scrittura privata registrata e non autenticata (si ricorda che per le associazioni di volontariato è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro)

Per le associazioni riconosciute è indispensabile l'atto pubblico, cioè redatto da un notaio.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI COSTITUTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

La legge quadro sul volontariato dispone all'art. 8, comma 1, che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Da un punto di vista operativo, si rammenta che il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, in relazione alla previsione normativa sopra citata, ha precisato agli uffici periferici che le organizzazioni di volontariato sono esonerate dal pagamento delle imposte. Detta circolare non ha tuttavia fornito indicazioni in merito alle operazioni successive all'avvenuta iscrizione dell'organizzazione al Registro.

In sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome (vedi le citate "Linee Guida gestione dei registri del volontariato", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province in data 27 gennaio 2010 e reperibili al link <http://www.regioni.it/sociale/2010/02/01/volontariato-linee-guida-per-registri-32980/>), anche a seguito di confronti intervenuti con l'Agenzia delle Entrate, sono state elaborate le seguenti procedure operative:

- a) Le organizzazioni di volontariato provvedono, ove richiesta, alla registrazione degli atti fondativi in esenzione della relativa imposta;
- b) È cura delle stesse organizzazioni produrre all'Agenzia delle Entrate, al termine del procedimento di iscrizione, copia del decreto di iscrizione che attesti l'inserimento nel citato Registro del volontariato;
- c) Il mancato invio dell'attestazione dà luogo al recupero dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate nei termini previsti per l'accertamento,
- d) La mancata iscrizione nel citato Registro comporta da parte dell'organizzazione l'immediato pagamento dell'imposta di cui era stata temporaneamente esentata la quale, diversamente, verrà riscossa nei termini dell'accertamento.

Si suggerisce tuttavia di verificare la concreta applicabilità delle suddette procedure operative direttamente con gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Dall'atto costitutivo o dallo statuto deve risultare:

□ DENOMINAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Si precisa in ogni caso che la natura giuridica di un'organizzazione non può essere desunta semplicemente dalla denominazione della stessa (la quale potrebbe rivelarsi, in alcuni casi, fuorviante). A titolo esemplificativo, è stato più volte riscontrato che un ente, pur denominandosi "*comitato*" o "*fondazione*" rivesta in realtà natura associativa.

□ SCOPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI

□ PATRIMONIO

□ SEDE LEGALE E/O EVENTUALI SEDI OPERATIVE

Tuttavia, trattandosi di un'informazione suscettibile di frequenti variazioni, si può verificare che nei suddetti atti sia riportata semplicemente l'indicazione del comune nel quale è ubicata la sede, senza specificare l'indirizzo. Quest'ultimo dovrà essere comunque indicato dall'organizzazione al momento dell'iscrizione in caso di successive variazioni, comunicato tempestivamente al medesimo ufficio.

Aspetti sostanziali

Dall'atto costitutivo o dallo statuto deve risultare quanto segue:

□ L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO

□ L'ELETTIVITÀ E GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

□ LA GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI

□ L'OBBLIGATORIETÀ DEL BILANCIO

□ LA DEMOCRATICITÀ DELLA STRUTTURA

□ CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

□ OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI.

□ L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO

L'atto di costituzione deve espressamente prevedere l'assenza di fini di lucro. L'avanzo di gestione è dato dai proventi in eccesso una volta coperti i costi, ivi compresi eventuali salari e oneri di personale. Ciò significa che gli eventuali utili devono essere interamente impiegati per la finalità sociale e anche per l'attività commerciale marginale dell'organizzazione e non possono essere ripartiti tra gli aderenti.

Gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura dall'organizzazione anche in forma indiretta.

E' esclusa la possibilità di ripartire tra gli aderenti i beni (non solo i beni, bensì il patrimonio netto residuo inteso come differenza tra attività e passività patrimoniale) che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione.

□ L'ELETTIVITÀ CARICHE ASSOCIATIVE

Per cariche associative s'intendono quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (Consigli d'amministrazione, Esecutivi, Direttivi, Presidenti...).

Queste cariche possono essere attribuite esclusivamente ad aderenti dell'organizzazione e sono attribuite dalla base associativa ovvero dagli organi nominati dalla base associativa.

E' ammesso però che i componenti di organi di controllo (quali i revisori) vengano nominati su base associativa fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità. Non devono comunque percepire un compenso, al pari delle altre cariche associative.

E' escluso che dette cariche siano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione.

E' ammessa la partecipazione di persone al consiglio direttivo senza diritto di voto, quali il presidente onorario o altre figure di utilità per l'organizzazione medesima, per capacità o professionalità.

□ LA GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE E DELLE PRESTAZIONI DEGLI ADERENTI

Agli aderenti, compresi coloro che ricoprono cariche associative, possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa. E' meglio specificare il concetto di aderenti in quanto soci e l'impossibilità di fare volontariato dopo aver lavorato, con regolare contratto, nella stessa organizzazione. L'art 4 ,comma 1 della L. 266/91 parla di "*aderenti che prestano la loro attività di volontariato*": da ciò sembra potersi desumere che, all'interno dell'organizzazione di volontariato, possono esistere aderenti che si limitano a rivestire la qualifica di "associato" ed aderenti che sono invece anche volontari ossia che prestano in modo personale gratuito e spontaneo la propria opera. Si osserva, inoltre, che il riferimento contenuto nel dettato normativo sopra richiamato al carattere personale della prestazione del volontariato fa ritenere che il medesimo può essere solo una persona fisica.

E' esclusa quindi la possibilità di corrispondere gettoni di presenza giornaliera a chi svolge l'attività, sia a chi ricopre le cariche sociali (Cons. giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 8/5/1997, n. 91).

□ IL BILANCIO

Annualmente, entro un termine da indicare nella normativa interna dell'organizzazione, gli organi deputati alla gestione debbono sottoporre i rendiconti all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite nello statuto.

Tale obbligo è del tutto diverso, autonomo e indipendente dall'eventuale obbligo di bilancio fiscale previsto per le associazioni che abbiano scelto o siano obbligate alla contabilità ordinaria: si tratta, invece, di un bilancio complessivo, istituzionale dell'ente, al quale sono tenute anche le organizzazioni iscritte al registro che eventualmente non svolgano alcuna attività commerciale.

Tale tipologia di bilancio, non essendo un bilancio fiscale, non è soggetto né alle formalità né ai criteri di formazione di quello: non è quindi necessario che sia tenuto secondo le regole della partita doppia, potendo invece essere tenuto come un semplice rendiconto (bilancio di cassa e di competenza).

□ LA DEMOCRATICITÀ DELLA STRUTTURA

La democraticità della struttura associativa può essere verificata in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II capo II del codice civile che, sebbene dettate in riferimento alle persone giuridiche, costituiscono un valido riferimento interpretativo anche per la struttura delle associazioni non riconosciute.

In particolare gli statuti devono conformarsi, oltre che alle previsioni di legge previste per la forma giuridica prescelta, ai principi e alle previsioni di seguito elencati:

- l'esclusiva competenza dell'assemblea dei soci riguardo alla democraticità di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione: l'elezione degli amministratori, l'approvazione dei rendiconti espressamente previste dalla legge quadro, le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'organizzazione;
- La parità di diritti e di doveri degli aderenti. Ciò comporta fra l'altro l'impossibilità di riservare l'accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti. E' stato infatti giudicato legittimo il diniego di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato di un'associazione il cui statuto prevede che le cariche sociali ed il relativo elettorato attivo siano riservati ai soci fondatori e a pochi soci ordinari (Cons. gist. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 5/5/1997, n. 74);
- Il principio maggioritario per l'assunzione delle determinazioni degli organi collegiali;
- La maggioranza qualificata per le delibere di scioglimento;
- La convocazione dell'assemblea deve essere portata a conoscenza degli aderenti con un congruo anticipo unitamente all'ordine del giorno della seduta;
- Diritto di voto attivo (ossia la possibilità di eleggere) a tutti i soci e, in via generale, anche il diritto di voto passivo (ossia la facoltà di essere eletti alle cariche associative). Eventuali eccezioni a tale principio possono essere necessarie per motivi giuridici (esempio: minore età);

- La limitazione del numero di deleghe conferite al medesimo aderente al fine di evitare che l'eventuale concentrazione in capo ad uno stesso soggetto si traduca in una compressione del principio di democraticità. Il numero di deleghe ammesse deve essere valutato in considerazione del numero complessivo di aderenti all'organizzazione, tuttavia, indicativamente si ritiene congruo il numero massimo di tre;
- Il riconoscimento ad una minoranza dei soci (solitamente un decimo) del diritto di ottenere la convocazione dell'assemblea;
- Presenza di coincidenza numerica tra i componenti dell'organo direttivo e la base associativa;
- Il divieto di attribuire un peso maggiore al voto di chi ricopre determinate cariche (es. presidente) o appartiene a specifiche categorie di aderenti o di dichiarare invalide le sedute degli organi collegiali per la sola assenza degli aderenti che ricoprono determinate cariche o appartengono a specifiche categorie di aderenti;
- L'assenza di previsioni che impediscono o limitino di fatto l'esercizio dei diritti spettanti agli aderenti (es. la sistematica convocazione di seconde sedute dell'assemblea in giorni, luoghi e orari che rendono di fatto difficoltosa la partecipazione degli aderenti, la convocazione inviata senza un congruo anticipo rispetto alla data fissata per le riunioni, l'espulsione non motivata degli aderenti, il divieto per gli espulsi di adire l'autorità giudiziaria...);
- Principio della collegialità dell'organo amministrativo;
- Principio della "porta aperta", che significa non escludere la possibilità d'ingresso ad altri soci.

Quorum assembleari:

Il principio della democraticità della struttura delle organizzazioni di volontariato trova applicazione anche nel rispetto di alcune regole fondamentali quali, in primo luogo, l'uguaglianza di tutti gli aderenti nell'esercizio dei loro diritti. In particolare meritano una riflessione i quorum assembleari. L'assemblea infatti è l'organo composta dalla totalità degli aderenti nel quale si forma la volontà dell'ente.

L'art. 21 c.c. disciplina il funzionamento dell'organo assembleare delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000.

Tale disposizione stabilisce che per modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria *"la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti"* solo se non sia stato disposto diversamente negli stessi atti da modificare. Il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci (e non la sola presenza) è invece, obbligatoriamente previsto dal comma 3 dello stesso articolo, nel caso di scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio.

Per quanto riguarda invece le associazioni non riconosciute, l'unica disposizione espressa è l'art. 36 c.c. secondo cui *“L'ordinamento interno a l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”*.

In merito all'applicazione anche alle associazioni non riconosciute dell'art. 21 c.c., si osserva che, sebbene l'orientamento della dottrina e giurisprudenza non sia del tutto uniforme, quello prevalente e più condivisibile sostiene l'applicazione di tale norma alle associazioni non riconosciute solo in assenza di un'espressa disposizione statutaria, diversamente prevalendo quanto previsto nell'accordo degli associati.

Si ricorda che le previsioni statutarie, nel caso delle organizzazioni di volontariato, devono essere conformi non soltanto alle disposizioni di legge eventualmente previste per la forma giuridica prescelta ma anche ai requisiti previsti dalla L. 266/91. Pertanto nel caso di una associazione non riconosciuta, gli statuti possono prevedere deroghe, con riguardo ai quorum assembleari, rispetto alle previsioni di cui all'art. 21 c.c. purché siano comunque idonei a garantire il rispetto del principio di democraticità.

□ I CRITERI D'AMMISSIONE E D'ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

E' necessario fissare criteri prevalentemente oggettivi e non completamente discrezionali o discriminatori d'entrata e d'uscita degli aderenti.

L'eventuale restrizione all'accesso deve trovare adeguata connessione con lo scopo associativo e comunque non deve determinare un trattamento discriminatorio.

E' legittimo prevedere cause d'incompatibilità e d'esclusione, purché non siano rimesse al mero arbitrio degli organi associativi.

Il rigetto dell'istanza di ammissione e il provvedimento di esclusione devono essere adeguatamente motivati. Al riguardo, appare significativo quanto rilevato dal TAR di Catania secondo cui *“E' infatti di palmare evidenza che la mancata previsione dell'obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle istanze di ammissione dei soci consente agevolmente di verificare ed aggirare, in sostanza, l'obbligo di legge circa la prefissione dei criteri per l'ammissione dei soci, evitandone la concreta applicazione. La mancata previsione dell'obbligo di motivazione, in ordine al rigetto delle istanze dei soci, potrebbe essere altresì teoricamente suscettibile di consentire la formazione di “un gruppo egemone” all'interno dell'associazione, che di fatto, possa prevenire alla ammissione di nuovi aderenti “ad libitum”, magari anche in modo irragionevole e discriminatorio, con ciò ledendo altresì gravemente anche l'attuazione dell'altro principio cardine di “democraticità” richiesto dalla legge, e non consentendo agli aspiranti “soci” semplicemente “non graditi” gli opportuni mezzi di difesa, a causa dell'assoluta carenza di trasparenza nell'attività associativa”*.

□ OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI

Devono essere elencati e resi palesi obblighi e diritti degli associati, in particolare rispetto al diritto di voto.

es. di diritti: di intervenire in assemblea, al voto, di impugnare le delibere dell'assemblea, di recesso, di rivestire cariche sociali;

es. di doveri: pagamento della quota associativa, ove prevista dallo statuto dell'organizzazione.

□ DISPOSIZIONE STATUTARIA RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266. *“in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile”*.

La normativa non prevede che la clausola devolutiva sia indicata obbligatoriamente nello statuto, non essendo questa indicata fra le clausole obbligatorie ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge quadro; tuttavia, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione, gli eventuali beni rimanenti dopo la liquidazione devono essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, iscritte anch'esse al registro, che svolgono la loro attività nel medesimo o analogo settore.

Gli uffici registranti verificano che nello stesso statuto non sia contenuta una previsione diversa o contraria rispetto a quanto stabilito nella legge quadro e invitando le organizzazioni di volontariato a sanare l'eventuale anomalia, che potrebbe legittimare o determinare il rigetto della domanda di iscrizione al registro regionale, attraverso una modifica dello statuto.

E. Sede legale nel territorio regionale

L'art. 4 della L.R. 28/1993 come recentemente modificata prevede che la domanda di iscrizione al registro regionale deve essere presentata al comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione. Ne deriva che possono essere iscritte al registro solo le organizzazioni che hanno sede legale in Toscana.

F. Costituzione ed operatività da almeno sei mesi nel territorio regionale

L'art. 4 della L.R. 28/93 come recentemente modificata prevede inoltre che possono presentare domanda di iscrizione al registro regionale le organizzazioni che siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale (salvo che si tratti di organizzazioni aderenti ad

associazioni o federazioni di cui al comma 9 del medesimo art. 4 della L.R. 28/1993). L'organizzazione interessata dovrà quindi dimostrare l'operatività almeno semestrale attraverso la presentazione di idonea documentazione (volantini e pieghevoli sulle iniziative effettuate, ecc...).

Precisazioni

I libri sociali

Le associazioni hanno ampia libertà nella tenuta dei libri sociali ma, al fine di una buona amministrazione e di un'efficace prova dell'effettiva vita associativa, si consiglia di tenere un libro dei verbali per ogni organo previsto dallo statuto ovvero libro verbali assemblee degli associati; libro verbali comitato esecutivo e direttivo; libro elenco degli associati; libro verbali collegio dei revisori.

L'assicurazione degli aderenti

L'art. 4 della L. 266/91 prevede che le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le condizioni di tale assicurazione sono stati definiti dai decreti ministeriali 14.2.1992 e 16.11.1992. Pertanto l'obbligo di assicurazione non è un requisito necessario per l'iscrizione al registro regionale, ma un obbligo più generale che riguarda tutte le organizzazioni di volontariato e che, per quelle che sono iscritte al registro, potrà essere verificato in sede di revisione annuale del registro stesso.

La copertura assicurativa deve avvenire tramite assicurazioni private che possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica come previsto dall'art. 2 del DM 14 febbraio 1992. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, qualora l'organizzazione stipuli delle convenzioni con gli enti pubblici, sono a carico dell'ente pubblico con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Le generalità e i dati anagrafici dei soggetti assicurati devono essere annotati nel "*registro degli aderenti che prestano attività di volontariato*" nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione e contestualmente comunicati alla compagnia assicurativa prescelta. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro e perdono l'efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione che va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni suo foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 4 del decreto sopracitato, sono tenute a comunicare a ciascun comune capoluogo nel cui territorio esercitano la loro attività l'avvenuta stipulazione delle polizze trattandosi di un

obbligo di legge la cui violazione può essere fonte di responsabilità dell'associazione verso il volontario che abbia subito un danno.

La conservazione della documentazione

Gli obblighi di conservazione della documentazione dipendono da quale regime interessa l'organizzazione. In particolare, se l'organizzazione è un soggetto fiscalmente rilevante dovrà soggiacere agli obblighi previsti dalla normativa fiscale; ma in ogni caso tutte le organizzazioni iscritte al registro sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma 1 dell'art. 5 della L. 266/91, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

3. Procedura d'iscrizione

A. La domanda

La domanda d'iscrizione deve essere:

- redatta in carta semplice (si suggerisce l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1);
- sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO OVVERO DELL'ACCORDO DEGLI ADERENTI dai quali risultino i requisiti sopra descritti;
 - per le organizzazioni giuridicamente riconosciute copia conforme dell'atto costitutivo e/o dello statuto vigenti, nonché copia del provvedimento di riconoscimento giuridico;
 - per le organizzazioni non riconosciute costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata, copia, anche non conforme, dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - le articolazioni locali di organizzazioni nazionali o regionali, riconosciute e non, debbono allegare anche l'atto costitutivo e/o lo statuto delle associazioni o delle federazioni di cui fanno parte. Qualora dallo statuto nazionale o regionale non emerga espressamente l'autonomia delle Articolazioni locali, deve essere inoltre allegata dichiarazione dell'Organo nazionale o regionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale o regionale (è sufficiente che ciascuna articolazione presenti il proprio statuto e atto costitutivo regolarmente registrato).

- ELENCO NOMINATIVO di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione);
- RELAZIONE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ svolta dall'organizzazione e quella in programma (sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione).

Le organizzazioni di volontariato possono svolgere le seguenti attività commerciali: quelle di carattere marginale così come indicate del DM 95/05 e/o quelle connesse così come previsto dal D. Lgs 460/97 in materia di Onlus applicabile anche alle organizzazioni di volontariato in quanto Onlus di diritto a seguito dell'iscrizione al registro regionale del volontariato.

- COPIA DEL BILANCIO CONSUNTIVO AFFERENTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE E APPROVATO DALL' ASSEMBLEA, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale.

Le organizzazioni di volontariato che all'atto della richiesta di iscrizione risultano di recente costituzione e, per tale motivo, siano impossibilitate a presentare il bilancio in parola, allegheranno alla domanda d'iscrizione una dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante indicando espressamente:

- l'impossibilità di presentare il bilancio e la motivazione a supporto di detta impossibilità;
- l'impegno a redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge;
- l'impegno a inoltrare copia del bilancio ai competenti uffici del comune capoluogo di riferimento entro e non oltre 8 giorni dall'approvazione dello stesso.

- DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE CONCERNENTE LA DETERMINANTE PREVALENZA DEI VOLONTARI RISPETTO AL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI PROFESSIONISTI CONVENZIONATI.

A tale scopo, gli uffici registranti potranno avvalersi di criteri di tipo sia quantitativo sia di tipo qualitativo. Tra i primi si possono individuare il rapporto tra il numero dei volontari e quello dei lavoratori (dipendenti e/o autonomi), il rapporto in termini di ore impiegate, tra attività svolte dai volontari e dai lavoratori, il rapporto, in termini di ore impiegate, tra attività svolte dai volontari e dai lavoratori, il rapporto tra il numero di servizi/prestazioni resi da volontari e resi dai lavoratori. Tra i secondi è importante riconoscere l'attività istituzionale dell'ente, la modalità di svolgimento della stessa, le attività concretamente poste in essere dai volontari e dagli eventuali lavoratori. Nonché le motivazioni che

giustificano il ricorso a soggetti remunerati. Si richiama, infine, l'attenzione degli uffici registranti sull'eventuali violazioni indirette dei limiti imposti dal Legislatore sull'utilizzo di lavoratori remunerati da parte di un'organizzazione di volontariato. Tale limite, infatti, potrebbe essere escluso attraverso il ricorso a contratti di appalto con i quali l'organizzazione affida a terzi lo svolgimento della propria attività istituzionale. La valutazione della legittimità di tali contratti, anche in questo caso, deve essere svolta tenendo conto dei criteri sopra delineati.

B. La fase istruttoria

Ai fini dell'iscrizione, il comune capoluogo verifica:

- che la domanda d'iscrizione sia indirizzata all'ufficio territorialmente competente, regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta;
- che l'organizzazione possieda i requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della L. 266/91 e all'art. 3 della L.R. 28/93;
- che lo statuto e/ o l'atto costitutivo dell'organizzazione prevedano quanto prescritto dall'art. 3, comma 3 della L. 266/91;
- che la normativa interna dell'organizzazione preveda espressamente l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale risultino beni, contributi e lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- che sia stata allegata copia del bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea, nonché lo stato patrimoniale.

L'analisi del documento di bilancio, inoltre, può costituire utile supporto in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, con particolare riguardo all'accertamento della natura marginale delle attività produttive eventualmente svolte dall'organizzazione.

Per quanto non si debba esprimere nessuna valutazione sulla regolarità formale o sostanziale del documento di bilancio o rendiconto, alcuni elementi possono contribuire ad esprimere un giudizio complessivo dell'ente. Sarà importante, ad esempio, verificare, fra le voci previste nel bilancio, l'evidenziazione delle entrate derivanti dalle attività produttive al fine di poter valutare con facilità l'effettiva marginalità delle stesse.

Il comune capoluogo ha 90 giorni di tempo, decorrenti dal ricevimento della domanda, per provvedere all'iscrizione oppure rigettarla.

Qualora la domanda sia incompleta o non corredata di tutta la documentazione prevista, il comune capoluogo, può chiedere che l'organizzazione provveda a correggere od integrare la relativa domanda, entro un determinato termine di tempo, pena il rigetto della stessa. Sino al ricevimento di dette integrazioni il termine di cui sopra è sospeso.

Per quanto concerne questa fase del procedimento, si rimanda inoltre a quanto già indicato in precedenza nell'ambito degli *Indirizzi generali* (**A. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**) delle presenti Linee Guida.

C. La fase conclusiva

Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione, il comune capoluogo, accertata la ricorrenza dei requisiti dalla normativa vigente, adotta il provvedimento per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando i settori di intervento nei quali si esplica la sua attività, in base alle indicazioni contenute nella domanda.

Qualora non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il comune capoluogo adotta provvedimento motivato di diniego.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono comunicati dal comune capoluogo, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'organizzazione interessata, al Sindaco del Comune ove ha sede l'organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale.

Tali provvedimenti, su richiesta del comune capoluogo, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a cura degli uffici deputati a curarne la redazione. La Regione provvede annualmente a pubblicare sul BURT il registro delle organizzazioni di volontariato iscritte, articolato per province.

La revisione periodica del registro

1. Finalità della revisione

La revisione di cui all'art. 14 della L.R. 28/1993 riguarda le organizzazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la revisione e concerne la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale, con particolare riferimento all'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

2. La procedura di revisione

A. La dichiarazione

Entro il 30 giugno di ogni anno, le organizzazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente inviano:

- DICHIARAZIONE redatta in carta semplice (si suggerisce l'utilizzo del modello di cui all'allegato 2) e sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione;
- RELAZIONE concernente l'attività svolta dall'organizzazione nel precedente anno solare sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione;
- COPIA DEL BILANCIO CONSUNTIVO afferente l'esercizio finanziario precedente e approvato dall'assemblea con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale.

Qualora nel periodo intercorrente fra l'istanza di iscrizione e la fase di revisione siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto, e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, alla dichiarazione inviata al comune capoluogo dovrà inoltre essere allegata copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto vigente e/o elenco nominativo aggiornato di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

B. La fase istruttoria

Ai fini della revisione, il comune capoluogo verifica il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione, con particolare riguardo alla natura di "attività di volontariato" prestata dall'organizzazione richiedente e alla connotazione di "organizzazione di volontariato" della stessa.

Pertanto:

- verifica che la dichiarazione sia indirizzata all'ufficio territorialmente competente, regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta;
- valuta, con il supporto della documentazione allegata alla domanda; il permanere dei requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della legge 266/91;
- analizza, se variato rispetto al momento dell'iscrizione, l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'organizzazione, valutandone la regolarità secondo quanto prescritto relativamente all'iscrizione;
- per quanto concerne l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, il comune capoluogo prende atto di quanto in merito dichiarato dall'organizzazione, verificando altresì che l'organizzazione stessa abbia provveduto a comunicare l'avvenuta stipulazione delle polizze agli uffici di riferimento, come stabilito dal comma 2 dell'art. 4 del DM 14.2.92.

Per quanto concerne l'analisi del documento di bilancio, si rinvia a quanto previsto in ordine alla procedura di iscrizione.

Qualora la dichiarazione risulti non correttamente formulata, incompleta o non corredata di tutta la documentazione prescritta, il comune capoluogo invita l'organizzazione a provvedere alle correzioni ed integrazioni necessarie, entro un certo termine di tempo, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro.

Ai fini dell'istruttoria, il comune capoluogo può richiedere pareri e dati conoscitivi.

C. La fase conclusiva

Entro il 30 settembre di ogni anno, il comune capoluogo, effettuate le verifiche necessarie, trasmette al Presidente della Giunta Regionale l'elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo.

In caso di esito negativo, il comune capoluogo dispone la cancellazione dell'organizzazione dal registro con provvedimento motivato.

L'elenco delle organizzazioni di volontariato, la cui verifica abbia avuto esito positivo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana su richiesta dell'ufficio della Giunta Regionale competente in materia di politiche sociali. All'eventuale provvedimento di cancellazione è data pubblicità secondo le modalità precisate oltre.

La cancellazione dal registro

1. Condizioni ed effetti della cancellazione

La cancellazione di un'organizzazione dal registro regionale è disposta:

- a) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
- b) per accertato inadempimento degli obblighi assicurativi;
- c) per la mancata presentazione entro i termini della dichiarazione (e della relativa documentazione) di cui al punto A del precedente paragrafo "*La procedura di revisione*" afferente al capitolo "*La revisione periodica del registro*";
- d) per la mancata presentazione delle informazioni o dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente;
- e) per richiesta dell'organizzazione interessata.

La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), b), c), d) può avvenire solo dopo preavviso con cui il comune capoluogo comunica all'organizzazione interessata le motivazioni che inducono ad adottare il provvedimento di cancellazione, e si invita l'organizzazione stessa a produrre, entro un certo termine di tempo, le proprie controdeduzioni.

La cancellazione dal registro regionale comporta per Regione, Enti Locali e altri Enti Pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione.

2. Il provvedimento di cancellazione

La cancellazione dal registro regionale di un'organizzazione di volontariato è disposta dal comune capoluogo con atto motivato.

Il provvedimento è comunicato dal comune capoluogo, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'organizzazione interessata, al Sindaco del Comune ove ha sede l'organizzazione e al Presidente della Giunta Regionale.

Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana su richiesta dell'ufficio della Giunta Regionale competente in materia di politiche sociali.

I dati e le informazioni annotati nel registro e l'accessibilità a terzi

La trasparenza dei registri, ovvero la facoltà di accesso alle informazioni, costituisce un elemento di importanza analoga rispetto all'efficienza del procedimento di registrazione delle organizzazioni di volontariato e di tenuta dei registri.

E' auspicabile che i dati relativi alle organizzazioni di volontariato siano fruibili attraverso i canali informatici. La divulgazione dei contenuti del registro attraverso i mezzi informatici favorirebbe, infatti, un'immediata fruizione delle informazioni disponibili da parte dei cittadini e consentirebbe agli uffici registranti di limitare il tempo dedicato a rispondere a eventuali istanze di visura.

Si ritiene opportuno indicare quali informazioni costituiscano i dati "minimi" da annotare nel registro regionale del volontariato accessibile dal pubblico:

- denominazione sociale
- data di iscrizione
- sede legale
- codice fiscale
- settori di attività

Si ritiene che le informazioni indicate permettano, da un lato, una chiara identificazione dell'ente da parte dei terzi e dall'altra, non violino le disposizioni in materia di privacy. Si invitano gli uffici registranti a chiedere alle organizzazioni di volontariato di sottoscrivere una liberatoria per l'utilizzo dei dati tutelati dalla normativa in materia di privacy.

Allegato 1

Al Sindaco del Comune di _____

Oggetto: domanda di iscrizione alla Sez. Provinciale del Registro Regionale del Volontariato (L. 11.08.1991, n. 266 e L.R. 26.04.1993, n. 28 e successive modifiche).

Il sottoscritto/a _____ Presidente/Legale rappresentante pro-tempore dell'Organizzazione di Volontariato denominata (denominazione estesa ed eventuale acronimo) _____ con sede legale in _____, cap _____, Prov. _____, via _____ tel _____ / _____, fax _____ / _____, e-mail _____
Sede operativa (se diversa da quella legale) in _____, cap _____, Prov. _____, via _____, tel _____ / _____, fax _____ / _____, e-mail _____
Codice Fiscale/partita IVA _____

C H I E D E

l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione provinciale di _____ – dell'Organizzazione sopra indicata.

A tal fine dichiara:

- Che l'organizzazione è stata costituita in data _____ nel Comune di _____ Prov. _____;
- Che l'organizzazione è dotata di Statuto, approvato con le modalità previste dalla legge, che le conferisce autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale;
- Che l'organizzazione aderisce alla seguente Federazione/Coordinamento/Ente Nazionale o Regionale _____ con Sede in _____ Via _____;
- Che l'Organizzazione svolge attività di volontariato nei seguenti settori:

Settore prevalente (barrare una sola casella):

Sanitario

Attività (è possibile barrare più di una casella):

- DONAZIONE SANGUE
- PRONTO SOCCORSO
- DONAZIONE DI ORGANI
- AMBULATORI
- ASSISTENZA OSPEDALIERA
- INFORMAZIONE E PREVENZIONE SANITARIA
- Altro _____

Sociale

Attività (è possibile barrare più di una casella):

- ASS. DOMICILIARE
- HANDICAP
- IMMIGRATI/PROFUGHI
- ANZIANI
- DETENUTI/EX DETENUTI
- ATTIVITA' RICREATIVE DI CARATTERE SOCIALE
- DONNE
- MINORI-ATT. CENTRI DIURNI
- MINORI-INTERV. AFFIDI/ADOZIONI
- ADOZIONE/AFFIDO
- SENZA FISSA DIMORA

Altro _____

Socio – Sanitario

Attività (è possibile barrare più di una casella):

- ALCOLISMO
- SALUTE MENTALE
- TOSSICODIPENDENZE
- SIEROPOSITIVI/MALATI AIDS
- SIEROPOS./AIDS
- Altro _____

Tutela e promozione dei diritti

Attività (è possibile barrare più di una casella):

Altro _____

Tutela e valorizzazione ambientale

Attività (è possibile barrare più di una casella):

- EDUCAZIONE AMBIENTALE
- SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE
- Altro _____

Culturale

Attività (è possibile barrare più di una casella):

- TRADIZIONI E FOLKLORE
- MONUMENTI
- MUSEI
- ARCHEOLOGIA
- BIBLIOTECHE
- ARCHIVI
- ARTE, MUSICA, TEATRO, CINEMA
- Altro _____

Protezione Civile

Attività (è possibile barrare più di una casella):

- INTERVENTI EMERGENZA/CALAMITA'
- ANTINCENDIO
- COMUNICAZIONI

- SERVIZI TECNICI LOGISTICI
 Altro _____

Altro (indicare) _____

Svolgendo attività anche nei settori (settore secondario)

- che l'atto costitutivo o lo Statuto dell'organizzazione prevedono:
- la sede
 - l'assenza di fini di lucro
 - la democraticità della struttura;
 - l'elettività e la gratuità delle cariche degli Organi associativi;
 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - i criteri di ammissione dei soci e loro obblighi;
 - l'obbligo di formazione del bilancio con indicati beni, contributi e lasciti, nonché lo stato patrimoniale.
- che l'organizzazione garantisce il rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di volontariato, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi ex art. 4 L. 266/1991, alle modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione ex art. 5, 4 c., L. 266/1991, all'utilizzo di personale salariato dipendente od autonomo ex art. 3, 4 c., L. 266/1991.

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

Documentazione da allegare:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulta, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 28 del 26/04/1993, la sede dell'organizzazione;⁽¹⁾
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;⁽²⁾
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;⁽³⁾
- e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

⁽¹⁾a1) *per le organizzazioni riconosciute: copia conforme atto costitutivo, statuto e provvedimento riconoscimento della personalità giuridica*
a2) *per le organizzazioni non riconosciute: copia anche non conforme atto costitutivo e statuto*
a3) *per le articolazioni locali di organizzazioni nazionali e regionali: copia atto costitutivo e statuto delle associazioni o federazioni cui fanno parte*

⁽²⁾*Alla relazione è utilmente accompagnata ogni proficua documentazione (corrispondenza, relazioni, dichiarazioni, articoli, stampa, ecc.) atta a dimostrare la presenza dell'Associazione nel tessuto sociale dove opera e la sua collaborazione con Enti Pubblici (Comune, Quartiere, ASL, ecc.) o del privato sociale (associazionismo, sindacati, realtà ecclesiali o religiose ecc.), con particolare riferimento ai 6 mesi precedenti la domanda di iscrizione*

⁽³⁾*Al bilancio deve essere allegata copia del verbale dell'assemblea degli aderenti che ha approvato il bilancio consuntivo*

Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative aggiornato alla data del _____

CONSIGLIO / ORGANO DIRETTIVO:

1. Presidente / Legale rappresentante _____
nato a _____ il _____

2. Vice _____ Presidente nato a _____
_____ il _____

3. Membro _____ nato a _____
_____ il _____

4. Membro _____ nato a _____
_____ il _____

5. Membro _____
nato a _____ il _____

COLLEGIO SINDACALE E/O PROBIVIRI (eventuali)

1. Presidente _____ nato
a _____ il _____

2. Membro _____
nato a _____ il _____

3. Membro _____
nato a _____ il _____

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

Relazione concernente l'attività associativa svolta nell'anno _____ e quella in programma

Sintesi delle attività più significative svolte nell'anno

Breve relazione sulle attività in programma:

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

Il sottoscritto/a _____ Presidente/legale rappresentante pro-
tempore dell'Associazione _____ con sede
in _____ Via _____
n. _____

dichiara che

le prestazioni rese dai volontari dell'Associazione sono determinanti e prevalenti rispetto a
quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati.

A tal fine precisa:

Totale Soci n° _____

Soci che svolgono attività di volontariato n° _____ e descrizione
relative mansioni _____

Lavoratori dipendenti n° _____ e descrizione relative
mansioni _____

Professionisti convenzionati n° _____ e descrizione relative
mansioni _____

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

Il sottoscritto/a _____ Presidente/legale rappresentante pro-
tempore dell'Associazione _____ con sede
in _____ Via
_____ n. _____

dichiara che

i dati riportati nella copia di bilancio consuntivo relativo all'anno _____, allegato alla
presente corrispondono al vero e che sono riportati tutti i contributi, beni, lasciti, nonché lo
stato patrimoniale.

Allegato 2

Al Sindaco del Comune di

Oggetto: trasmissione moduli per la revisione annuale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 14 L.R. n. 28/1993 e successive modifiche).

Con la presente si invia il modulo di revisione annuale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 14 della L.R. 28/93 e successive modifiche, contenente:

- dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) ed e) sono restati immutate o si attestano le modificazioni intervenute;
- relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare;
- copia del bilancio consuntivo afferente l'esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale approvato dall'assemblea.

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

Il sottoscritto _____
nato a _____ (Prov. _____) il _____
legale rappresentante dell'organizzazione di Volontariato denominata _____
_____ con sede legale nel Comune di _____
(Prov. _____), Via _____ n. _____,
Sede operativa (se diversa da quella legale) in _____,
cap _____, Prov. _____, via _____,
tel. _____ / _____
Fax _____ / _____;
iscritta al registro regionale del volontariato con Decreto n. _____
del _____,
appartenente alla seguente Federazione / Coordinamento / Ente Naz.le o Reg.le
_____ con sede Reg.le in _____
via _____ n. _____

DICHIARA

che alla data odierna : (barrare la casella che interessa):

- l'atto costitutivo, lo statuto o gli accordi degli aderenti sono rimasti immutati rispetto a quelli depositati precedentemente presso l'Amministrazione competente;
- essendo intervenuta variazione statutaria o dell'atto costitutivo o degli accordi degli aderenti, si allega alla presente copia del nuovo atto;
- non sono intervenute variazioni nelle cariche sociali già comunicate l'anno precedente;
- sono intervenute le seguenti variazioni di cariche sociali;

Consiglio/Organo Direttivo

Presidente Sig. _____
Nato a _____ il _____ ;
V. Presidente Sig. _____
Nato a _____ il _____ ;
Consigliere Sig. _____
Nato a _____ il _____ ;
Consigliere Sig. _____
Nato a _____ il _____ ;
Consigliere Sig. _____
Nato a _____ il _____ ;
Consigliere Sig. _____

Collegio Sindacali e/o Proviviri

Presidente . _____
Nato a _____ il _____ ;
Membro . _____
Nato a _____ il _____ ;
Membro . _____
Nato a _____ il _____ ;
Membro supplente. _____
Nato a _____ il _____ ;
Membro supplente. _____
Nato a _____ il _____ ;

Le prestazioni rese dai volontari all'associazione sono rimaste prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati comunque non soci. A tal fine precisa:

Aderenti n° _____

Aderenti che svolgono attività di volontariato n° _____ e descrizione relative mansioni _____

Lavoratori dipendenti n° _____ e descrizione relative mansioni _____

Professionisti convenzionati n° _____ e descrizione relative mansioni _____

In fede

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)

Relazione concernete l'attività associativa svolta nell'anno 20__ e quella in programma

Sintesi delle attività più significative effettuate nell'anno precedente

Data

Il Rappresentante legale
(timbro e firma)